



Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Via G. Marconi n. 6
60030 Serra de' Conti (An)
C.F./P.IVA: 01090170422
Iscr. REA Ancona n. 132208
Tel. 0731 879275 - Fax 0731 878396
E-mail: info@cogesco.org
PEC: consorziocogesco@pec.it

REGOLAMENTO CONSORTILE SULLA TRASPARENZA

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 del 08/08/2013
- Allegato B -

Comuni del Consorzio

Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra de' Conti

REGOLAMENTO CONSORTILE SULLA TRASPARENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in applicazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, stabilisce i criteri e le modalità per dare corretta e completa attuazione al principio di trasparenza.
2. Restano ferme le norme e le disposizioni consortili eventualmente vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alla eventuale attività svolta dalle società, cosiddette, in house e alla eventuale attività delle società strumentali del Consorzio. Il rispetto delle norme del presente regolamento costituisce, inoltre, obiettivo gestionale dell'attività e parametro di valutazione della qualità dei servizi prestati.
4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e, pertanto, trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali e, ove esistano, dai regolamenti consortili di settore.
5. I soggetti privati, di qualunque natura, che, a qualunque titolo, svolgono attività per conto del Consorzio sono tenuti a rispettare i principi contenuti nell'articolo 2.

Articolo 2 - Principi

1. La trasparenza, salvi i limiti indicati nell'articolo 8, ha per oggetto l'intera attività del Consorzio, compresa quella esercitata secondo le norme di diritto privato, la quale deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. legalità, in base al quale l'attività amministrativa deve essere esercitata esclusivamente nei casi, alle condizioni, con i limiti e per le finalità previste dalla legge;
 - b. uguaglianza e imparzialità, che comportano il divieto di discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dall'attività dell'amministrazione e l'obbligo di far prevalere l'interesse pubblico solo a seguito di un'attenta ed equilibrata ponderazione di tutti gli interessi e nella misura strettamente necessaria a tutelare l'interesse pubblico;
 - c. buon andamento, per il quale l'attività amministrativa deve risultare adeguata, appropriata e proporzionata in relazione alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico;
 - d. responsabilità, per il quale l'amministrazione ha l'obbligo di prevedere e valutare le conseguenze della propria attività e di adottare, in caso di necessità, le opportune misure correttive;
 - e. efficienza, che impone l'obbligo di realizzare il soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante l'ottimale utilizzo delle risorse e dei mezzi a disposizione;

- f. efficacia, che impone l'obbligo di conseguire gli obiettivi prefissati adottando le misure che risultano più idonee;
 - g. integrità, per il quale l'amministrazione, nello svolgimento della propria attività, deve, assicurando il rispetto della legge, perseguire esclusivamente gli interessi pubblici che le sono affidati, ed esclusivamente alla cura di questi deve ispirare le proprie decisioni e i propri comportamenti.
2. La trasparenza deve essere concretamente attuata in maniera tale da assicurare a chiunque la possibilità di conoscere, comprendere e valutare ogni aspetto dell'attività del Consorzio, per rendere il proprio operato facilmente controllabile e comparabile con altre realtà e per consentire ai cittadini una effettiva, responsabile partecipazione alla vita amministrativa del Consorzio.
 3. I principi di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'attività svolta dal Consorzio nei confronti di altre pubbliche amministrazioni o di soggetti alle stesse parificati.
 4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dagli organi del Consorzio competenti a termini di Statuto.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) trasparenza: la possibilità di conoscere, comprendere, fruire e riusare, da parte di chiunque e in qualunque momento, senza la necessità di dimostrare un interesse qualificato o attivare specifici procedimenti amministrativi, informazioni, dati e documenti che riguardano l'attività del Consorzio;
 - b) legge anticorruzione: la legge 6 novembre 2012 n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
 - c) decreto legislativo: il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
 - d) Codice: il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*;
 - e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - *Codice dell'Amministrazione digitale*;
 - f) attività del Consorzio: l'attività mediante la quale il Consorzio provvede concretamente, direttamente o indirettamente tramite soggetti terzi, anche di natura privata, alla cura degli interessi pubblici di propria competenza;
 - g) riuso o riutilizzo: l'uso di informazioni, dati e documenti, da parte di persone fisiche o giuridiche per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni, i dati e i documenti sono stati creati, con l'unico obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità;
 - h) Programma: il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo;
 - i) stakeholder: tutti i soggetti, pubblici e privati, individuali e collettivi, portatori di interessi rilevanti per la trasparenza;

- l) stato di salute: lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale di una persona fisica, anche indipendente e non collegato a uno stato di malattia;
- m) Albo: l'Albo Pretorio elettronico previsto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Articolo 4 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. In relazione all'attuazione della trasparenza, il Programma stabilisce:
 - a. le modalità, le risorse e i tempi necessari per l'attuazione degli obblighi di trasparenza;
 - b. le misure organizzative e le risorse necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
 - c. gli strumenti di verifica dell'efficacia delle azioni e delle misure individuate nel Programma;
 - d. le modalità per l'individuazione, nonché i meccanismi e le regole di coinvolgimento degli stakeholder.
2. Il Programma individua, inoltre, livelli, qualitativi e quantitativi, e obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle norme di legge, e le relative modalità, risorse e tempi di attuazione.

Articolo 5 - Responsabile della Trasparenza

1. Il Responsabile della Trasparenza, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo, è individuato nel Direttore del Consorzio.
2. Nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, il Responsabile è coadiuvato dal personale incaricato della gestione del sito informatico istituzionale, di cui all'articolo 6.
3. Il Responsabile della Trasparenza:
 - a. provvede al monitoraggio e al controllo dell'attuazione del Programma;
 - b. provvede all'aggiornamento delle disposizioni in materia di pubblicità contenute nel Programma;
 - c. stabilisce i criteri per l'organizzazione del sito istituzionale ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
 - d. emana direttive in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
 - e. segnala ai soggetti competenti il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.
4. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma precedente, al Responsabile della Trasparenza va assicurato un adeguato supporto di risorse strumentali e finanziarie.
5. La struttura del Consorzio, per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, è tenuta a collaborare con il Responsabile della Trasparenza e ad ottemperare alle direttive da questo adottate.

Articolo 6 - Disposizioni in ordine al sito istituzionale

1. Il personale incaricato della gestione del sito istituzionale è individuato dal Direttore.
2. Tale personale:
 - a. coadiuva il Responsabile della Trasparenza nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni indicate nell'articolo 5;
 - b. svolge un'attività di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
 - c. assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati;
 - d. svolge un'attività di monitoraggio e controllo sull'applicazione delle direttive del Responsabile della Trasparenza in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
 - e. garantisce, individuando e applicando le soluzioni tecniche più idonee, l'accessibilità e la sicurezza del sito;
 - f. riceve le segnalazioni relative alla presenza di contenuti non aggiornati, non pertinenti o non corrispondenti a quelli dei documenti ufficiali;
 - g. segnala al Responsabile della Trasparenza il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.
4. L'intera struttura del Consorzio, per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, è tenuta a collaborare col personale di cui sub 2 al fine di un corretto adempimento della attività ad esso affidata.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Articolo 7 - Trasparenza

1. La trasparenza si realizza mediante la pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale del Consorzio.
2. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati con modalità tali da assicurarne:
 - a. la completezza e l'integrità;
 - b. la tempestività e il costante aggiornamento;
 - c. la facilità di consultazione, la comprensibilità e la chiarezza, compresa la semplicità del linguaggio utilizzato;
 - d. l'accessibilità.
3. Tutti i dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo quanto dispone l'articolo 68 del CAD.
4. I responsabili delle strutture dell'ente e i responsabili del procedimento collaborano con il personale addetto al sito istituzionale per gli scopi indicati nel comma 2 e assicurano:
 - a. la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali;
 - b. il rispetto dei limiti alla trasparenza, di cui all'articolo 8;
 - c. il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

5. Resta ferma la responsabilità dei soggetti indicati nel comma precedente per la fornitura di dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.

Articolo 8 - Limiti alla trasparenza

1. Non possono essere resi trasparenti, secondo quanto disposto dal presente regolamento, le informazioni, i dati e i documenti sottratti all'accesso, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 241/1990.
2. Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche possono essere resi trasparenti esclusivamente con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 9 della legge 6 settembre 1989 n. 322.

Articolo 9 - Trasparenza e tutela dei dati personali

1. La pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale del Consorzio concretizza un caso di diffusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera m) del Codice.
2. Fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge in relazione a particolari categorie di dati, informazioni e documenti, i dati personali e i dati identificativi non possono essere pubblicati se, per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza, sia sufficiente utilizzare misure di anonimizzazione, limitare la visibilità di dati o parti di documenti, o utilizzare altri strumenti idonei a tutelare le esigenze di riservatezza.
3. I dati sensibili e giudiziari possono essere pubblicati solo nel caso in cui la pubblicazione risulti, con adeguata motivazione, l'unico mezzo utilizzabile per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza.
4. E' vietato pubblicare i dati, le informazioni e i documenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Articolo 10 - Accessibilità

1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere accessibili e fruibili in forma permanente, gratuita e senza necessità di autenticazione informatica.
2. Il Consorzio può pubblicare sul sito istituzionale dati, informazioni e documenti relativi a singoli procedimenti amministrativi. In tal caso il diritto alla trasparenza è riconosciuto esclusivamente al titolare del procedimento, o al soggetto da questo espressamente individuato, attraverso l'attribuzione di una chiave di accesso personale.

Articolo 11 - Inserimento e aggiornamento

1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza sono pubblicati sul sito istituzionale contestualmente alla loro formazione, adozione, elaborazione o aggiornamento e comunque entro un termine proporzionato e non eccessivo in relazione alla natura e alla consistenza dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Articolo 12 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del Codice e dall'articolo 51 del CAD, i dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato, non consentito o non conforme alle modalità e alle finalità della trasparenza.

TITOLO III

ALBO PRETORIO ELETTRONICO

Articolo 13 - Gestione dell'Albo Pretorio Elettronico

1. L'Albo Pretorio Elettronico è collocato all'interno del sito web istituzionale del Consorzio, in un'area appositamente destinata, con collegamento diretto dalla home page.
2. L'avvenuta pubblicazione deve essere attestata a cura del personale addetto e potrà essere verificata tramite la consultazione dell'Albo sul sito Istituzionale, sul quale sarà pubblicato il documento con gli estremi temporali di pubblicazione.

Articolo 14 - Atti destinati alla pubblicazione

1. Sono pubblicati all'Albo Pretorio gli atti e i documenti del Consorzio per i quali norme di legge o regolamento richiedano la pubblicazione all'Albo con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblica notizia.
2. Inoltre, sono pubblicati all'Albo i documenti la cui pubblicazione è richiesta da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti che ne abbiano titolo.
3. Gli atti da pubblicare all'Albo devono essere elaborati nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 7 e 9 e del Codice.
4. I documenti la cui pubblicazione all'Albo è richiesta da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti che ne abbiano titolo sono pubblicati senza che gli addetti effettuino alcuna verifica in ordine alla tutela dei dati personali e della riservatezza in genere.
5. In ogni caso, il Consorzio è esente da qualunque responsabilità per quanto riguarda i contenuti e le modalità di redazione dei documenti, da pubblicare all'Albo, provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti che ne abbiano titolo.

Articolo 15 - Formato dei documenti

1. Tutti i documenti informatici da pubblicare all'Albo, provenienti sia dalle strutture organizzative del Consorzio che da soggetti esterni, devono essere in un formato che ne garantisca l'inalterabilità.

2. Il Consorzio si riserva la facoltà di acquisire e trattare i documenti informatici provenienti da soggetti esterni che i propri uffici riescano a decifrare e interpretare con le tecnologie a loro disposizione. Si intendono, comunque, non ricevibili i documenti informatici che, se pur firmati digitalmente, contengono al loro interno formule o altri elementi che, per la loro natura, pregiudicano la stabilità del documento sottoscritto.